



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante la *“revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi”*.

approvato nella seduta plenaria n. 159 del 05/02/2026

tenutasi in modalità telematica

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTA** la nota AOGABMI prot. n. 0018955 del 28 gennaio 2026 con cui l'Ufficio di Gabinetto ha trasmesso lo *schema di decreto* concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante la *“revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi”*;
- VISTA** la proposta di parere predisposta dalla IV Commissione *“Sistema di istruzione e formazione (secondo ciclo)”* unitamente all'Ufficio di Presidenza.

E S P R I M E

il proprio parere, dopo ampio e approfondito dibattito, nei seguenti termini.

Considerazioni generali

Lo schema di decreto in esame, in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, definisce la revisione dell'assetto ordinamentale, degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei relativi risultati di apprendimento dei percorsi



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

degli istituti tecnici, di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88, alla luce della Riforma 1.1 Missione 4, Componente 1 (M4C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Detto Piano Nazionale, infatti, ha previsto una serie di interventi specifici finalizzati a superare il disallineamento tra la formazione offerta dagli istituti tecnici (e professionali) e la domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, con l'obiettivo di innalzare la qualità dei percorsi anche in relazione alle condizioni geografiche, economiche e sociali dei contesti territoriali. Lo schema di decreto in esame, infatti, pone particolare attenzione al rafforzamento delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita, alla connessione con il tessuto socio-economico-produttivo dei territori di riferimento, all'implementazione dei "Patti educativi 4.0", alla continuità dell'istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, come previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022, in particolare verso l'«*output di innovazione del piano nazionale Industria 4.0 e l'innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro*».

È quanto mai opportuno evidenziare che l'istruzione tecnica in Italia ha radici profonde che risalgono al XIX secolo, quando si sentì la necessità di formare personale qualificato per sostenere il processo di industrializzazione e le prime scuole tecniche¹ furono introdotte e concepite per offrire un'istruzione pratica e immediatamente applicabile al mondo produttivo. Durante il periodo post-unitario, queste istituzioni si evolsero per rispondere alle crescenti esigenze dell'industria e dell'artigianato, formando tecnici specializzati in settori come la meccanica, l'edilizia e la chimica. Nel dopoguerra, l'istruzione tecnica si rivelò essenziale per la ricostruzione economica del Paese, alimentando "settori chiave" come la meccanica, l'elettronica e il tessile e garantendo al contempo una rapida occupazione per i giovani diplomati. Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, l'espansione dell'industria italiana favorì l'incremento delle iscrizioni agli istituti tecnici, mentre a partire dagli anni Ottanta emerse la necessità di aggiornare curricula e strutture per rispondere alle sfide della globalizzazione e dell'innovazione tecnologica.

Questo portò a una serie di riforme mirate a modernizzare il settore, con l'introduzione di discipline più avanzate e la promozione della collaborazione con le imprese per riallineare i percorsi formativi alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più complesso. Attualmente, ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 88, l'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea ed è espressa da un limitato numero di indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

¹ Le prime scuole tecniche sono legate alla Legge Casati del 1859.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

La riforma degli istituti tecnici, di cui al presente schema di decreto, ha seguito, a partire dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144², un articolato e complesso iter legislativo. Il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022, in applicazione del quale è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 dicembre 2024, n. 269, che ha disciplinato tempestivamente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica.

Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45³, ha introdotto poi nel decreto-legge n. 144/2022 l'articolo 26-bis⁴ e ha affidato l'attuazione dell'articolo 26, a partire dell'anno scolastico 2026/2027, ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e, in particolare, la definizione degli indirizzi, delle articolazioni e quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale (PECuP) dello studente e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica. L'Allegato A del decreto-legge n. 45/2025 ha introdotto nel decreto-legge n. 144/2022 l'Allegato 2-bis che individua il P.E.Cu.P. dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Quanto ai risultati di apprendimento, questi sono declinati separatamente con riferimento a quelli comuni a tutti i percorsi e a quelli comuni solo a uno dei due settori in cui tali percorsi si suddivideranno (economico e tecnologico-ambientale). L'Allegato B del decreto-legge n. 45/2025 ha introdotto nel decreto-legge n. 144/2022 l'Allegato 2-ter, che definisce il curriculum dei percorsi di istruzione tecnica, senza indicare gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari, le singole discipline e i risultati specifici di apprendimento. Il monte ore è organizzato complessivamente in un primo biennio, in un secondo biennio e in un quinto anno, secondo i criteri definiti dal medesimo Allegato, e si articola in un monte ore comune a tutti i percorsi (Area di istruzione generale nazionale) e un monte ore distinto per il settore economico e per il settore tecnologico-ambientale (Area di indirizzo flessibile). Nella norma, inoltre, è prevista la possibilità per le istituzioni scolastiche di utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo e spazi di flessibilità per l'attivazione degli interventi di raccordo con il mondo del lavoro nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno. Si rileva che il decreto-legge n. 45/2025, Allegato 2-ter, ha determinato un orario complessivo per il primo biennio e per il secondo biennio di 2112 ore, ovvero 32 ore settimanali per ciascun anno, con una riduzione per il settore tecnologico-ambientale di 1 ora nella classe prima, e per il quinto anno di 990 ore, ovvero di 30 ore settimanali, con la riduzione di 2 ore rispetto all'attuale ordinamento.

² decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

³ decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026".

⁴ Art. 26-bis "Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici".



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Si aggiunge, inoltre, in merito alle classi da attivare, che, ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 144/2022, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 il numero complessivo delle classi negli istituti tecnici⁵, e più in generale delle classi della scuola secondaria di secondo grado, non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024⁶.

Riguardo all'impianto complessivo del testo in esame, il CSPI evidenzia i seguenti aspetti.

Lo schema di decreto in esame, alla luce anche di quanto previsto nel decreto ministeriale 31 dicembre 2024, n. 269, individua il quadro ordinamentale degli istituti tecnici, definendo gli indirizzi, le articolazioni, i rispettivi quadri orari e i risultati di apprendimento all'esito dei percorsi di studio, nei limiti del monte ore per le singole aree indicato dalle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2-ter, di cui al decreto-legge n. 45/2025.

Il CSPI evidenzia il forte ritardo di emanazione dello schema di decreto in esame rispetto alle azioni di orientamento messe in atto dalle scuole e alla fase delle iscrizioni. Le istituzioni scolastiche, infatti, hanno oramai predisposto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028 e hanno terminato le azioni mirate all'orientamento delle studentesse, degli studenti e delle famiglie; le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado, inoltre, sono in corso e termineranno il 14 febbraio. È opportuno evidenziare che l'orientamento scolastico, come indicato nelle stesse Linee guida per l'orientamento⁷, gioca un ruolo chiave per la valorizzazione dell'istruzione tecnica. È fondamentale che famiglie e studenti comprendano il valore strategico dell'istruzione tecnica (che nell'anno scolastico in corso ha visto l'interesse di poco più del 31% delle studentesse e degli studenti, di cui il 12,24% per il settore economico e il 19,08% per il settore tecnologico, a fronte di oltre il 55% delle iscrizioni ai licei) e non solo in termini di possibilità professionali, ma anche come scelta per il loro futuro e per il contributo cruciale che le professioni tecniche offrono al sistema economico nazionale.

Ai fini dell'orientamento, è inoltre opportuno valorizzare, come già previsto nel DPR n. 88/2010, che l'obiettivo è di far acquisire alle studentesse e agli studenti saperi e competenze non solo in relazione all'esercizio di professioni tecniche necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e nella formazione tecnica superiore, ma anche per l'accesso ai percorsi universitari e di alta formazione. Altrettanto importante è l'attenzione all'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, come previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009.

⁵ Definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

⁶ art. 26-bis, comma 1, del DL 144/2025.

⁷ DM 22 dicembre 2022, n. 328.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI, al tempo stesso, sottolinea l'importanza di aver mantenuto e definito un'identità culturale, metodologica e organizzativa specifica per l'istruzione tecnica, riconoscibile dalle studentesse, dagli studenti e dalle famiglie, differenziandola dall'istruzione professionale, e connotata da una dimensione culturale scientifica, tecnologica e giuridico-economica e per una specifica attenzione alla dimensione internazionale e all'adesione al modello formativo TVET (Technical, Vocational Education and Training). Innovativo risulta l'assetto ordinamentale strutturato in quadri orari che prevede un'area di istruzione generale nazionale, con ambiti e discipline comune a tutti gli indirizzi, e un'area di indirizzo flessibile, con elementi che caratterizzano l'indirizzo, declinati in discipline, e con una quota del curriculum a disposizione della scuola per tutto il quinquennio. Quest'ultima ha indubbiamente l'apprezzabile obiettivo di consentire alle istituzioni scolastiche la progettazione di un curriculum d'istituto coerente con i bisogni formativi e con le competenze richieste dai territori di riferimento, ma anche la possibilità di potenziare l'insegnamento di alcune discipline o aree disciplinari (quadri orari: Allegato B; Allegati C1-C11; Allegato D), sebbene a invarianza di risorse e organico. Sul piano degli strumenti organizzativi e metodologici, sono da evidenziare la volontà di strutturare l'assetto didattico attraverso la metodologia per competenze, la progettazione interdisciplinare, l'utilizzo di attività laboratoriali e compiti di realtà preferibilmente svolti in ambiente lavorativo, l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo-scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula, l'approccio integrato alle discipline (art. 3) e i patti educativi 4.0 (art. 6).

Per quanto riguarda l'offerta formativa, i settori restano 2 e gli indirizzi 11, con alcune ridenominazioni, a titolo esemplificativo "Turismo, beni culturali e ambientali" e "Settore tecnologico-ambientale", maggiormente rispondenti ai nuovi contesti. Si apprezza la disposizione che conferma l'inserimento nell'offerta formativa dei tecnici del sesto anno per il percorso di specializzazione Enotecnica⁸, che però richiederebbe maggiori investimenti dedicati per il futuro.

Considerata la vocazione manifatturiera internazionale del nostro Paese e il contesto europeo è altrettanto apprezzabile la riorganizzazione dei percorsi di istruzione tecnica con lo scopo di sviluppare e rafforzare i processi di internazionalizzazione, di cui all'articolo 8 dello schema di decreto in esame, anche attraverso programmi di mobilità e scambi internazionali, stage e tirocini all'estero e lo studio delle microlingue di settore.

Il CSPI evidenzia che nell'ambito della predisposizione della normativa relativa al processo di riforma mancano due elementi molto importanti: le Linee guida che definiscono il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e la tabella di corrispondenza tra discipline insegnate e classi di concorso. Ad oggi, infatti, sono ancora vigenti le Linee guida⁹ emanate a norma dell'articolo 8, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, n. 88.

⁸ Settore tecnologico-ambientale, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia.

⁹ Direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57 e 16 gennaio 2012, n. 4.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Relativamente allo schema di decreto in esame il CSPI intende rilevare, altresì, i seguenti aspetti.

- Le riforme ordinamentali dovrebbero prevedere tempi più distesi per la loro introduzione per consentire non solo una corretta informazione, ma anche la possibilità di una riflessione ampia sulle nuove metodologie e sui nuovi quadri orari da parte delle scuole (docenti, dirigenti). L'implementazione della riforma richiederebbe, infatti, una fase di accompagnamento e per tale ragione sarebbe opportuno pensare ad una prima fase di attuazione.
- La mancata tempestiva adozione delle Linee guida, che definiscono il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, utili per orientare la transizione verso i nuovi percorsi, potrebbe limitarne la prima applicazione, soprattutto in considerazione delle novità metodologico-didattiche.

Lo schema di decreto, all'articolo 5, prevede, inoltre, la possibilità per gli istituti tecnici di organizzare attività formative destinate al personale docente delle discipline professionalizzanti e per gli insegnanti tecnico pratici sotto forma di periodi di osservazione in aziende delle filiere produttive di riferimento e affiancamento tutoriale per l'aggiornamento in ordine alle innovazioni introdotte nei contesti lavorativi. Questi ultimi aspetti devono essere chiariti e precisati, anche alla luce del CCNL di comparto.

- Particolarmente critica risulta la previsione, di cui all'art. 7, dell'erogazione sperimentale da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica. È necessario sottolineare che le dotazioni organiche assegnate non risultano sufficienti ad attivare tali percorsi e i CPIA non dispongono di infrastrutture stabili e di laboratori di indirizzo.

Il CSPI, al fine di superare le criticità sopra elencate, ritiene necessario precisare che quanto previsto dall'articolo 7 attiene ad una sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 275/1999 e che, quindi, necessita di indicazioni chiare circa la durata della sperimentazione, le modalità di monitoraggio dell'implementazione e di valutazione. È necessario chiarire, nelle Linee guida, le modalità attuative per l'istituzione autonoma di percorsi di istruzione tecnica di secondo livello da parte dei CPIA presenti nell'ambito dell'offerta formativa regionale.

- Nell'articolo 6, i "Patti educativi 4.0" si affiancano ai "Poli tecnico-professionali" rischiando di duplicarne ruoli, adempimenti e funzioni. Si rileva, inoltre, che non sono stanziati risorse apposite e dunque si rischia di limitare quella condivisione di risorse professionali e strumentali che il provvedimento evoca.
- Il monte ore complessivo, di cui ai Quadri B, C1-11, D, presenta alcuni aspetti da valutare attentamente in considerazione sia dei profili in uscita sia della determinazione degli organici. Il monte ore risulta, infatti, sostanzialmente invariato nel 1° e nel 2° biennio, ad eccezione del primo anno dell'indirizzo tecnologico-ambientale che passa da 1057 a 1056 ore. Nel quinto anno, invece, si passa da 1056 a 990 ore con la riduzione sia del monte ore di italiano, materia oggetto di Esame di maturità, sia di un'ulteriore ora di altra disciplina.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

È necessario, pertanto, allo scopo di “*rafforzare le competenze generali linguistiche*” prevedere il mantenimento del monte ore originario di questa disciplina.

- Si evidenzia che l'introduzione dell'ambito delle *Scienze sperimentali* comprendente più insegnamenti (Scienze della Terra, Biologia, Chimica, Fisica) come disciplina unica, comporta la necessità di innovare la didattica delle scienze. Nei quadri orari allegati allo schema di decreto in esame si precisa, infatti, che l'approccio alla disciplina di Scienze sperimentali «*è basato su una didattica che collega i diversi insegnamenti attraverso un linguaggio comune e, sul piano metodologico, propone attività interdisciplinari. Tenendo conto delle specificità dei diversi indirizzi e delle diverse articolazioni, e degli eventuali insegnamenti di ambito scientifico presenti negli elementi di base del quadro orario, le istituzioni scolastiche programmeranno le attività in modo da privilegiare i contenuti e le aree scientifiche più coerenti con i profili di uscita*». Si evidenzia, inoltre, che nell'indirizzo tecnologico-ambientale la disciplina di Scienze integrate comporta una riduzione del monte ore rispetto a quello attualmente vigente. È pertanto necessaria chiarezza operativa per le istituzioni scolastiche in sede di richiesta dell'organico, prevedendo anche la revisione delle classi di concorso, oltre che la condivisione delle relative Linee guida.
- Nell'ambito dei processi di internazionalizzazione è apprezzabile il potenziamento e il rilancio metodologia CLIL (*Content and Language Integrated Learning*), così come avviene per i percorsi connessi alla filiera tecnologico-professionale, ma, come già osservato nel parere ad essi relativi, non sono previste risorse apposite e gli organici sono determinati a legislazione vigente. Il CSPI evidenzia però che l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo attraverso la metodologia CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) è obbligatoriamente previsto per almeno un terzo del monte ore annuale. Tale misura risulta difficilmente attuabile da parte delle istituzioni scolastiche, così come è stato fino ad ora, per la mancanza delle specifiche competenze di metodologia CLIL. Si aggiunga anche l'impossibilità di attivare contratti di prestazione d'opera con i conversatori di lingua, dal momento che la norma prevede l'invarianza di risorse.
- Il CSPI evidenzia, inoltre, che i progetti di attivazione di percorsi di istruzione tecnica connessi alla filiera formativa tecnologico-professionale attivi o presentati dalle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2026/2027 sono già stati approvati con quadri orari di massima a partire dall'ordinamento vigente. Occorre chiarire, dunque, se sia necessario aggiornare per le future classi prime i quadri orari dei percorsi di istruzione tecnica attivati nell'ambito delle filiere formative tecnologico-professionali alla luce della riforma in atto.
- Il CSPI, in merito alla determinazione degli organici, ritiene necessario provvedere con urgenza alla definizione della tabella di corrispondenza tra discipline di insegnamento, previste dai quadri orari (B, C1-11, D) e classi di concorso, anche al fine di non creare esuberanti del personale. Il combinato disposto dell'articolo 9, comma 8, del presente schema di decreto, e dell'articolo



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

26-bis, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022, infatti, dispongono che all'attuazione della riforma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il numero complessivo delle classi non possa essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. Il CSPI ritiene necessario chiarire la consistenza effettiva degli organici relativi agli istituti tecnici e alla loro riforma.

- Il CSPI auspica che il Ministero, nella fase di approvazione e di adeguamento dei nuovi quadri orari per le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenga debitamente conto delle specifiche difficoltà strutturali che caratterizzano tali realtà, riconducibili sia al carico di studio gravante sulle studentesse e sugli studenti sia alle criticità connesse all'organizzazione delle cattedre orarie. Il CSPI, a tal fine, ritiene opportuno promuovere un confronto con le strutture competenti a livello locale, finalizzato all'individuazione di soluzioni condivise e funzionali, atte a garantire un assetto organizzativo sostenibile.
- Si chiede di allineare la denominazione dell'indirizzo "Turismo, beni ambientali e culturali", in quanto tale denominazione è presente all'articolo 2, comma 2, settore economico, lettera b) dello schema di decreto, mentre nell'allegato C-2 è presente la denominazione "Turismo, beni culturali e ambientali".
- È necessario verificare la corrispondenza tra il numero di ore previste per ciascun anno e il monte ore complessivo nei quadri orari (a titolo esemplificativo risultano delle incongruenze nell'allegato C1).
- Si ritiene opportuno emendare i refusi presenti all'articolo 9, come sottoindicato.

Nel merito dell'articolato, il CSPI propone le seguenti modifiche/integrazioni.

<p>Schema di decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante la <i>“revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi”</i>.</p> <p>VISTO il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, recante <i>“Ulteriori misure urgenti in materia di politica</i></p>	<p>Inserire i riferimenti a:</p> <p>VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104,</p>
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 26 e 26-bis;</i></p> <p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>” e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “<i>Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale</i>” e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “<i>Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53</i>” e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante “<i>Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53</i>” e ss. mm. e ii.;</p>	<p>recante “<i>Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>”.</p> <p>VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità</i>”.</p> <p>VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “<i>Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico</i>”.</p> <p>VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2025, n. 133 concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ai sensi dell’articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell’Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l’articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203.</p> <p>VISTE il decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184 recante “<i>Adozione delle</i></p>
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante <i>“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”</i> e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”</i> e ss. mm. e ii., in particolare, l’articolo 1, comma 622;</p> <p>VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante <i>“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”</i> e ss. mm. e ii e, in particolare, l’articolo 4, comma 51 e seguenti in tema di apprendimento permanente;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante <i>“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”</i> e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante <i>“Riforma del sistema</i></p>	<p><i>Linee guida per le discipline STEM”.</i></p> <p>VISTA la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante <i>“Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste”.</i></p>
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e ss. mm. e ii.;</i></p> <p>VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “<i>Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e ss. mm. e ii.;</i></p> <p>VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “<i>Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e ss. mm. e ii.;</i></p> <p>VISTO la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “<i>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e ss. mm. e ii. e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 784 al comma 784-novies;</i></p> <p>VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “<i>Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e ss. mm. e ii.;</i></p> <p>VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “<i>Misure urgenti relative</i></p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163 recante "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*" e ss.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>mm. e ii.;</p> <p>VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante <i>“Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”</i> e ss. mm. e ii. e successivi decreti attuativi;</p> <p>VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”</i>, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6, il quale ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;</p> <p>VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante <i>“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”</i>, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;</p> <p>VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante <i>“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”</i>, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile</p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>2024, n. 56;</p> <p>VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca</i>”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;</p> <p>VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante “<i>Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale</i>” e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante “<i>Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026</i>”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;</p> <p>VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “<i>Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026</i>”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente “<i>Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli</i></p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>studenti della scuola secondaria” e ss. mm. e ii.;</i></p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “<i>Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>” e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 concernente il “<i>Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione</i>” e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “<i>Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>” e ss. mm. e ii.;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente “<i>Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,</i></p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;</p> <p>VISTO il decreto Presidente Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il <i>“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”</i>, ss. mm.ii.;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 agosto 2007, n. 139 concernente il <i>“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”</i>;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2012 <i>“Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”</i>;</p> <p>VISTO il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante <i>“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”</i>;</p>	
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018 recante <i>“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”</i>;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 744, recante le <i>“Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”</i>;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, recante <i>“Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”</i>;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022 n. 328 <i>“Decreto di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next</i></p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>Generation EU</i>";</p> <p>VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023, n. 119, recante "<i>Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022</i>";</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 recante "<i>Decreto concernente le modalità di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.11.2022, n. 175</i>";</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 241 concernente "<i>Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175</i>";</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024 n.183 di "<i>Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica</i>";</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione</p>	
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

e del merito 31 dicembre 2024 n. 269 recante *“Decreto concernente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica in applicazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 14 novembre 2025 n. 221 recante *“Decreto concernente il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale in attuazione dell'articolo 25- bis, comma 8-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato adottato il Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208,*



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.2.2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il PNRR, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTE le revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023, in data 7 maggio 2024, in data 12 novembre 2024, in data 17 giugno 2025 e in data 27 novembre 2025;

VISTA la Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio, del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>l'apprendimento permanente;</p> <p>VISTO il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;</p> <p>TENUTO CONTO degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione alla riforma degli istituti tecnici e professionali (M4-C1-R.1.1);</p> <p>VISTE le <i>milestone</i> del PNRR M4C1-5 relative all'adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici con l'entrata in vigore delle disposizioni di legislazione primaria, che ricomprende la riforma M4C1R.1.1, ed M4C1-10 bis relativa all'entrata in vigore della legislazione secondaria della riforma degli istituti tecnici e professionali, conseguite rispettivamente entro 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024;</p> <p>CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art 26 del decreto-legge 144/2022 e delle modalità di cui all'art. 26-bis;</p> <p>CONSIDERATO che, per quanto attiene alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi è stato costituito, con</p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

decreto direttoriale n. 3368 del 6 novembre 2025 un Gruppo di lavoro con il compito di formulare le relative proposte di revisione;

PRESO ATTO dei contributi pervenuti dal suindicato Gruppo di lavoro

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. ____ del _____,

DECRETA

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

- 1 Con il presente decreto si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, in attuazione degli artt. 26 e 26-bis del decreto legge 144/2022, al fine di poter adeguare i curricoli alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira ad allineare i curricoli degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l'output di innovazione del piano nazionale Industria 4.0 e l'innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro.
- 2 Ai fini dell'attuazione del comma 1, nel rispetto dei principi di potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, la revisione



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici tiene conto dei seguenti criteri:

A) aggiornamento dei profili dei curricula vigenti degli istituti tecnici, attraverso:

- il rafforzamento delle competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche e delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita;
- l'implementazione della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
- la valorizzazione della metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, e l'aggiornamento del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente attraverso;

B) la definizione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici;

C) l'attuazione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;

D) l'elaborazione, a livello regionale o

All'articolo 1, comma 2, lettera C al termine del periodo aggiungere «e nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL di comparto».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

interregionale, di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

E) la definizione dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

F) l'attuazione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti tecnici.

Articolo 2

(Definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai percorsi di studio)

1. In attuazione dell'art. 26-bis, comma 1, del decreto-legge 144/2022, con il presente decreto sono definiti gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione tecnica, le articolazioni quali specializzazioni all'interno dell'indirizzo che si sviluppano nel triennio conclusivo, i quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi.

All'articolo 1 comma 2, lettera E) aggiungere dopo la frase «la definizione» la frase «ove possibile»



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>2. L'offerta formativa ordinamentale di istruzione tecnica si realizza attraverso gli indirizzi di studio correlati al settore economico e al settore tecnologico-ambientale, ed annesse articolazioni, di seguito elencati:</p> <p><u>Settore economico:</u></p> <p>a) <i>Amministrazione, finanza e marketing</i></p> <p>a.1 – Indirizzo generale: Amministrazione, finanza e marketing</p> <p>a.2 – Relazioni internazionali per il marketing</p> <p>a.3 – Sistemi informativi aziendali</p> <p>b) <i>Turismo, beni ambientali e culturali.</i></p> <p><u>Settore tecnologico-ambientale:</u></p> <p>a) <i>Meccanica, meccatronica ed energia</i></p> <p>a.1 – Meccanica e meccatronica</p> <p>a.2 – Energia</p> <p>b) <i>Trasporti e logistica</i></p> <p>b.1 – Costruzione dei mezzi terrestri</p> <p>b.2 – Costruzioni aeronautiche</p> <p>b.3 – Costruzioni navali</p> <p>b.4 – Conduzione mezzi terrestri</p> <p>b.5 – Conduzioni del mezzo aereo</p> <p>b.6 – Conduzione del mezzo navale</p> <p>b.7 – Conduzione di apparati e impianti marittimi</p> <p>b.8 – Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo</p> <p>b.9 – Logistica</p> <p>c) <i>Elettronica ed elettrotecnica</i></p> <p>c.1 – Elettronica</p> <p>c.2 – Elettrotecnica</p> <p>c.3 – Automazione</p> <p>d) <i>Informatica e telecomunicazioni</i></p> <p>d.1 – Informatica</p> <p>d.2 – Telecomunicazioni</p>	
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p><i>e) Grafica e comunicazione</i></p> <p><i>f) Chimica, materiali e biotecnologie</i></p> <p>f.1 – Chimica e materiali</p> <p>f.2 – Biotecnologie ambientali</p> <p>f.3 – Biotecnologie sanitarie</p> <p><i>g) Sistema moda</i></p> <p>g.1 - Progettazione e processi produttivi per il tessile/moda</p> <p>g.2 - Progettazione e processi produttivi per la calzatura</p> <p><i>h) Agraria, agroalimentare e agroindustria</i></p> <p>h.1 - Produzioni e tecnologie agroalimentari per il Made in Italy</p> <p>h.2 - Scienze agrarie ed ambientali</p> <p>h.3 - Viticoltura ed enologia</p> <p><i>i) Costruzioni, ambiente e territorio</i></p> <p>i.1 - Indirizzo generale: Costruzione, ambiente e territorio</p> <p>i.2 - Geotecnico</p> <p>i.3 - Tecnologie del legno nelle costruzioni</p> <p>3. I risultati di apprendimento in esito ai percorsi di istruzione tecnica sono definiti sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 144/2022 e sono sviluppati negli Allegati da A-1 a A-11 del presente decreto.</p> <p>4. I quadri orari dei percorsi di studio sono definiti tenuto conto del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022 nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter contenuti nell'allegato B per l'area di istruzione generale nazionale e negli Allegati da C-1 a C-11 per l'area di indirizzo flessibile</p>	
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

affidente i diversi indirizzi di studio e relative articolazioni.

5. Le istituzioni scolastiche possono ulteriormente caratterizzare l'offerta formativa per lo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal territorio attraverso l'utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità previste dall'Allegato 2-ter, par. 2, lett. a) e b) del decreto-legge n. 144/2022, e dalla quota del curriculum a disposizione della scuola. Nella definizione dei suddetti percorsi le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito fissati per l'indirizzo o articolazione in cui il percorso si inserisce.
6. In attuazione delle disposizioni speciali dell'allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022, costituisce offerta formativa dell'istruzione tecnica il percorso di specializzazione di Enotecnico, quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico – ambientale, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia. Nell'allegato D 1 è definito il profilo del diplomato, i risultati di apprendimento, il quadro orario. Nel medesimo allegato sono altresì definiti i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

(QNQ-EQF). L'allegato D 2 contiene il modello del diploma di specializzazione di enotecnico.

7. In attuazione delle disposizioni speciali dell'allegato 2-ter del decreto legge n. 144/2022, il percorso di istruzione tecnica, settore tecnologico – ambientale, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo, già presente nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, consta di un monte ore dell'area di indirizzo flessibile pari a 891 ore nel primo biennio, 1.188 ore nel secondo biennio e 594 ore nel primo anno.

Articolo 3

(Assetto didattico e progettazione del curriculum di istituto)

1. L'assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica è strutturato con riferimento alla metodologia didattica per competenze e all'integrazione dei saperi che si sviluppa attraverso una progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l'altro, attraverso l'organizzazione della didattica per unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma degli studenti.
2. La progettazione didattica può prevedere inoltre interventi personalizzati, individuali o per gruppi-classe nonché attraverso una utilizzazione delle compresenze secondo

All'articolo 3, comma 1, sostituire la frase «attraverso l'organizzazione ...» con la frase «attraverso una progressiva organizzazione ...».

All'articolo 3, comma 2, sostituire la frase «attraverso una utilizzazione delle



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>una gestione funzionale allo sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curriculum, sulla base di quanto definito dalla programmazione collegiale e dal Piano triennale dell'offerta formativa.</p> <p>3. Gli istituti tecnici, nella loro autonomia, elaborano il curriculum di istituto con riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) della studentessa e dello studente di cui all'Allegato 2-<i>bis</i> del decreto-legge n.144/2022 e ai profili di indirizzo/articolazione di cui agli Allegati da A1 a A11 nonché sulla base dei curriculum dei percorsi di istruzione tecnica come definiti con gli Allegati B, e da C1 a C11, nei limiti del monte ore definito per le singole aree e per i singoli ambiti.</p> <p>4. Il P.E.Cu.P. tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM come definite dalle Linee guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, all'introduzione di moduli curriculari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, all'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92 come meglio definito dalle Linee guida adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183 e alle attività di orientamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.</p> <p>5. Le misure di cui al presente articolo sono adottate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>compresenze ...» con la frase « attraverso una utilizzazione delle compresenze ,di cui ai quadri orari (Allegati C1-C11), ...»</p>
---	---



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 4

(Raccordi con l'istruzione terziaria di livello accademico e non accademico)

1. Nell'ambito della progettazione curricolare, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica prevedono interventi volti a facilitare il raccordo con i percorsi di istruzione terziaria degli ITS *Academy* di cui alla legge 15 luglio 2022 n. 99 e i percorsi delle lauree professionalizzanti disciplinate dalla legge 8 novembre 2021, n. 163, in una logica di continuità degli apprendimenti al fine di definire una offerta formativa orientata al progressivo innalzamento di competenze tecnico professionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto dell'affinità e della coerenza delle aree di attività economica e dei settori tecnologici cui si riferiscono i percorsi di istruzione tecnica con i percorsi ITS *Academy* e le lauree professionalizzanti e delle specifiche esigenze e vocazioni rilevate in connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo locale e nazionale. Sono inoltre programmati in sinergia con le attività di orientamento a sostegno degli studenti e favorendo il coinvolgimento continuo e partecipato dei partner economici e sociali.

Articolo 5

(Attività formative destinate al personale docente)

1. Nel definire le attività di formazione del personale docente in attuazione dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli istituti tecnici possono organizzare, per i docenti delle discipline

All'articolo 4, comma 1, sostituire la frase «e i percorsi delle lauree professionalizzanti» con la frase «e i percorsi delle lauree professionalizzanti e i percorsi di laurea ...».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

professionalizzanti e per gli insegnanti tecnico pratici, periodi di osservazione in aziende delle filiere produttive di riferimento e affiancamento tutoriale per l'aggiornamento in ordine alle innovazioni introdotte nei contesti lavorativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Possono essere, altresì, promosse azioni formative per l'uso di modalità didattiche laboratoriali innovative che tengano in considerazione le specificità dei contesti territoriali.

Articolo 6 *(Patti educativi 4.0)*

1. Al fine di supportare i processi di innovazione didattica, rafforzare la funzione orientativa dei percorsi di istruzione tecnica e favorire l'acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell'istruzione terziaria, gli istituti tecnici possono promuovere o aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati «Patti educativi 4.0», stipulati a livello regionale o interregionale, che prevedono la partecipazione degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo del territorio, nazionale o sovranazionale, nonché del mondo delle professioni e di tutti i soggetti istituzionali che, a livello centrale



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>o locale, concorrono alla formazione tecnico-professionale dei giovani.</p> <p>2. Con gli accordi di cui al precedente comma sono realizzate forme di partenariato finalizzate alla condivisione di risorse professionali e strumentali, nonché luoghi tecnologicamente avanzati ove sperimentare didattiche laboratoriali innovative, svolte anche in contesto applicativo, in una dimensione dinamica e sinergica con reti territoriali e infrastrutturali, quali i poli tecnico-professionali, i laboratori territoriali per l'occupabilità e i patti educativi di comunità.</p> <p>3. I Patti educativi 4.0 possono costituire una struttura di supporto per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione scuola-lavoro, il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti come definite nel Piano di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>4. Le attività di cui al presente articolo possono realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Erogazione sperimentale da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti di percorsi di istruzione tecnica)</i></p> <p>1. In via sperimentale, i percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, possono essere</p>	<p>All'articolo 7, comma 1, sostituire la frase «In via sperimentale ...» con la frase «In via sperimentale, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 275/1999, ...».</p>
---	---



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

erogati anche dai Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) istituiti dall'articolo 2 del suddetto DPR n. 263/2012, presenti nell'ambito dell'offerta formativa regionale, qualora non siano già erogati in rete dalle istituzioni scolastiche di secondo grado o siano erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio.

2. I CPIA, in quanto soggetti pubblici di riferimento per la promozione dell'apprendimento permanente all'interno delle reti territoriali previste dall'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, integrano l'offerta formativa di istruzione tecnica con l'offerta formativa complessiva per gli adulti sul territorio.
3. Dall'anno scolastico 2027/2028 prende avvio la sperimentazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA aderenti alle filiere formative tecnologiche professionali già autorizzate, previo specifico Avviso nazionale di selezione pubblica emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
4. La candidatura all'Avviso di cui al precedente comma prevede la proposta progettuale del CPIA, che deve indicare la tipologia dei percorsi di istruzione tecnica, il rispetto dell'assetto ordinamentale previsto dalla normativa vigente per i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica, la progettazione curricolare, la dotazione infrastrutturale funzionale all'erogazione del percorso di secondo livello, il contesto di riferimento dell'offerta di istruzione degli

All'articolo 7, comma 1, sostituire la frase «possono essere erogati» con la frase «possono essere erogati, ove possibile, ...»



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

adulti, anche correlata con l'offerta di istruzione tecnica territoriale, la filiera formativa tecnologico-professionale cui aderisce il CPIA.

5. La selezione delle proposte progettuali pervenute dai CPIA è effettuata dagli Uffici scolastici regionali tramite una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale dell'amministrazione o scolastico di elevata specializzazione. Ai componenti della Commissione tecnica territoriale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'erogazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA è autorizzata nei limiti del contingente di organico definito a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8

(Sviluppo dei processi di internazionalizzazione)

1. I percorsi di istruzione tecnica sono riorganizzati con lo scopo di rafforzare la dimensione internazionale, favorire gli scambi tra studenti dei diversi paesi e facilitare l'accesso al mondo del lavoro e la mobilità dei lavoratori.
2. Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo

All'articolo 7, comma 5, al termine del primo periodo aggiungere la frase «sentita la provincia o città metropolitana e la Regione».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione tecnica attuano le seguenti misure:</p> <p>a) nei curricula dell'istruzione tecnica è impartito l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo attraverso la metodologia CLIL (<i>Content and Language Integrated Learning</i>), da attivare nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso, per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina non linguistica;</p> <p>b) l'offerta formativa, è prevista l'introduzione, a cura dei docenti di tutte le discipline non linguistiche, di una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curriculum di istituto.</p> <p>3. Gli istituti tecnici inoltre possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca:</p> <p>a) progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e percorsi di formazione scuola-lavoro all'estero;</p> <p>b) favorire e sostenere la mobilità studentesca e le esperienze di studio all'estero;</p> <p>c) attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;</p>	<p>All'articolo 8, comma 2, lettera a), nel secondo periodo espungere la frase «per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina non linguistica».</p> <p>All'articolo 8, comma 3, lettera b) dopo la frase «mobilità studentesca» aggiungere la frase «e del personale scolastico».</p>
--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- d) utilizzare le quote di autonomia e flessibilità per il potenziamento dello studio delle lingue straniere, anche in relazione all'ambito micro-linguistico dell'indirizzo di studio;
- e) avvalersi della possibilità, ~~nell'ambito del monte ore di compresenze~~, di affiancare i docenti delle discipline di indirizzo e i docenti di lingua straniera con un docente di conversazione in lingua straniera anche mediante stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti di madrelingua;
- f) elaborare e realizzare progetti europei e internazionali.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme del presente decreto si applicano alle classi prime dall'anno scolastico 2026/2027.
2. Con successivo decreto sono definiti i quadri orari dei percorsi di istruzione tecnica di secondo livello nel sistema di istruzione degli adulti, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) del DPR n. 263 del 2012.
3. Con direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione tecnica nonché per la declinazione dei risultati di apprendimento di cui agli Allegati da A1 a A11 in competenze, abilità e conoscenze.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze

All'articolo 8, comma 3, lettera e) espungere la frase «nell'ambito del monte ore di compresenze».

Aggiornare la numerazione dei commi

All'articolo 9, sostituire, ove presente, la parola «regolamento» con la parola «decreto».

All'articolo 9, comma 3, sostituire la frase «sono adottate Linee guida» con la frase «sono adottate, entro sessanta giorni, Linee guida».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.</p> <p>3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.</p> <p>5. Dall'entrata in vigore del presente decreto cessano le disposizioni del decreto ministeriale 31 dicembre 2024, n. 269.</p> <p>6. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Allegati da A1 a A11: Profilo Educativo e Culturale del Diplomato (PECuP) e risultati di apprendimento degli indirizzi di studio e relative articolazioni;</p> <p>Allegato B: quadro orario dell'area di istruzione generale nazionale;</p> <p>Allegato da C1 a C11: quadro orario dell'area di indirizzo flessibile degli indirizzi di studio e relative articolazioni</p> <p>Allegato D1: Profilo Educativo e Culturale del Diplomato nel percorso di specializzazione Enotecnico, risultati di apprendimento, quadro orario e regolamentazione</p> <p>Allegato D2 : modello del Diploma di specializzazione Enotecnico</p> <p>Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo di regolarità</p>	<p>Per le scuole di lingua slovena rinumerare il comma e riformularlo come segue:</p> <p>«Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del DPR n. 450 del 27 aprile 1967 le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli-Venezia Giulia, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, da adottarsi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1012 del 19 luglio 1961».</p>
---	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

contabile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. IL MINISTRO Prof. Giuseppe Valditara	
--	--

Il parere del CSPI si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte sopra espresse.

Il presente parere è espresso a maggioranza.